

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD

Sede legale: Piazza Scipioni, 1 37051 Bovolone VR
Sede operativa: Via Foro Boario, 8 37051 Bovolone VR

ASSEMBLEA DI BACINO

Verbale della deliberazione n. 15

in data 21-12-2020

Oggetto: Affidamento provvisorio con la modalità "in house providing" del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani alla società Esa-Com Spa per il Comune di Bevilacqua

L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di dicembre alle ore 10:00, convocata dal Presidente, l'Assemblea del "Consiglio di Bacino Verona Sud" si è riunita in videoconferenza, in osservanza di quanto disposto all'art. 9 lettera o) del DPCM 24 ottobre 2020, per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede l'avv. Attilio Gastaldello, Presidente del Consiglio di Bacino, ai sensi dell'art. 14 c. 4 lettera b) della Convenzione di Costituzione. Assiste il direttore, Dott. Ing. Luciano Franchini, con funzioni di segretario.

Il Presidente
F.to Gastaldello Attilio

Il Direttore
F.to Franchini Luciano

La presente deliberazione, come sopra pubblicata, sarà esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134 c. 3 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

ALBAREDO D'ADIGE	Presente	MARINI
ANGIARI	Assente	
ARCOLE	Assente	
BELFIORE	Presente	ALBERTINI
BEVILACQUA	Assente	
BONAVIGO	Assente	
BOSCHI S.ANNA	Presente	OCCHIALI
BOVOLONE	Presente	MIRANDOLA
CASALEONE	Assente	
CASTAGNARO	Presente	TRIVELLATO
CEREA	Presente	FRANZONI
COLOGNA VENETA	Assente	
CONCAMARISE	Presente	ZAUPA
ERBE'	Presente	MARTINI
GAZZO VERONESE	Presente	BELLANI
ISOLA DELLA SCALA	Presente	PERBELLINI
ISOLA RIZZA	Assente	
LEGNAGO	Presente	LORENZETTI
MINERBE	Presente	GIRARDI
NOGARA	Presente	PASINI
NOGAROLE ROCCA	Presente	TRENTINI
OPPEANO	Presente	MONTAGNOLI
PALU'	Assente	
RONCO ALL'ADIGE	Presente	LONARDI
ROVERCHIARA	Presente	FREDDO
SALIZOLE	Presente	CAMPI
SAN GIOVANNI LUPATOTO	Presente	GASTALDELLO
SAN PIETRO DI MORUBIO	Presente	VINCENZI
SANGUINETTO	Presente	FRACCAROLI
SORGA'	Presente	SGRENZAROLI
TERRAZZO	Presente	ZAMBONI
TREVENZUOLO	Presente	TORSI
VIGASIO	Presente	TOSI
VILLA BARTOLOMEA	Presente	TUZZA
ZEVIO	Presente	RUZZA
UNIONE COMUNI ADIGE GUA'	Presente	GREGHI

Il Presidente, verificato il numero legale per poter deliberare, ai sensi dell'art.10 c. 1 della convenzione per la costituzione dell'Ente, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 15 del 21 dicembre 2020

Il Sindaco di Bevilacqua si scollega prima della trattazione dell'argomento

OGGETTO : Affidamento provvisorio con la modalità "in house providing" del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani alla società Esa-Com Spa per il Comune di Bevilacqua

L'ASSEMBLEA

Vista la Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino denominato Verona Sud, afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in conformità all'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed alla L.R. n. 52/2012, sottoscritta in data 01/07/2015 e conservata al n. 3624 del registro contratti del Comune di Bovolone;

Visto l'art. 3, comma 6 lettera c) della L.R. 52/2012 che attribuisce ai Consigli di Bacino il compito di affidare la gestione del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani;

Richiamate le indicazioni generali e le decisioni specifiche in merito agli affidamenti adottate nel corso degli anni dall'Assemblea dei Sindaci del Consiglio di Bacino Verona Sud assunte, in particolare, con la deliberazione di Assemblea n. 19 del 15 dicembre 2017 "Determinazione sugli affidamenti del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani nell'ambito del Bacino Verona sud";

Ritenuto, in particolare, di mantenere, per le ragioni già illustrate nei sopra elencati atti, l'indicazione di procedere all'affidamento a regime del servizio integrato dei rifiuti ad un'unica società di gestione interamente pubblica, derivante dall'integrazione dei gestori pubblici oggi esistenti, mediante affidamento diretto secondo il principio dell'in house providing, così come disciplinato dall'art. 5 e dall'art. 192 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

Richiamato che il comune di Bevilacqua ha espresso la volontà che venga affidato il servizio integrato dei rifiuti alla società ESACOM SpA di cui il comune di Bevilacqua è socio, avendo acquisito le quote della società con deliberazione di C.C. n. 40 del 31 luglio 2019, propedeutica all'affidamento in house dei servizi di manutenzione del verde e di altri servizi ambientali, nonché del servizio raccolta rifiuti il cui appalto risultava in scadenza il 30 giugno 2020;

Dato atto che ESACOM SpA già effettua il servizio integrato dei rifiuti nei seguenti Comuni ricadenti nel perimetro del Consiglio di Bacino Verona Sud: Vigasio, Angiari, Nogara, Casaleone, Nogarole Rocca, Concamarise, Salizzole, Palù, Roverchiara, Isola della Scala, San Pietro di Morubio, Erbè, Gazzo Veronese, Isola Rizza, Sorgà, Ronco all'Adige, Trevenzuolo, Terrazzo, San Giovanni Lupatoto, Oppeano, Belfiore;

Considerato che l'affidamento diretto del servizio ad ESACOM SpA appare idoneo a: valorizzare la partecipazione societaria comunale nella società stessa; coniugare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità propria della gestione imprenditoriale con l'obiettivo dello svolgimento del servizio pubblico da parte di un soggetto che non è realmente una controparte contrattuale bensì è parte dello stesso apparato amministrativo degli enti pubblici soci e quindi persegue interessi omogenei a quelli dei ridetti enti pubblici soci; gestire il servizio pubblico ricorrendo a capacità imprenditoriali e manageriali e tuttavia in una prospettiva di pubblico interesse, mediante un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative del soggetto erogatore e con esercizio del controllo diretto e assoluto sul servizio; ridurre gli oneri a livelli minimi sufficienti a garantire l'equilibrio finanziario dell'affidatario che, proprio per la derivazione pubblica che ne connota la natura, ricerca non la massimizzazione del profitto ma l'ottimizzazione della qualità del servizio.

Deliberazione n. 15 del 21 dicembre 2020

Considerato che il quadro regolatorio relativo al servizio integrato dei rifiuti è in forte evoluzione ed ARERA, dopo aver promulgato il nuovo metodo tariffario di cui alla deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019, procederà ad ulteriori importanti modifiche normative e regolamentari che comporteranno la necessità di ulteriori approfondimenti;

Preso atto del nuovo programma delle attività del Consiglio di Bacino Veronese risultante dalla deliberazione n. 13 del 21 dicembre 2020, che prevede il completamento delle procedure di affidamento a regime entro la fine dell'anno 2022;

Ritenuto, in particolare, indispensabile procedere ad una revisione sistematica delle disposizioni regolatorie locali in relazione alle nuove disposizioni nazionali, di cui al metodo tariffario per i rifiuti ed alle prossime ulteriori disposizioni nazionali che ARERA promulgherà nei prossimi mesi;

Richiamata, peraltro, la necessità di garantire la continuità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio del Bacino Verona Sud e, in particolare, nel territorio del comune di Bevilacqua;

Preso atto che, con decreto d'urgenza del Presidente di questo Consiglio di bacino, ratificato dall'assemblea in data 20 luglio 2020, è stata autorizzata la proroga da parte del comune di Bevilacqua del vigente contratto di appalto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani a tutto il 31 dicembre 2020;

Preso dunque atto che il contratto di appalto in essere, già prorogato una volta, scadrà il 31 dicembre 2020 e non sarebbe legittimo disporre ulteriori proroghe;

Preso atto che la società ESACOM SpA presenta i requisiti previsti dall'art. 5 del d. lgs. 50/2016 per essere affidataria in house del servizio integrato dei rifiuti, e che la procedura di iscrizione all'elenco ANAC di cui al successivo art. 192 del D. Lgs. citato è in corso di completamento da parte di ANAC;

Preso atto che per quanto concerne alcune porzioni del servizio integrato dei rifiuti, quali la manutenzione del verde pubblico comunale, ed altri servizi ambientali di minore entità, sono già stati affidati direttamente dal comune di Bevilacqua alla società ESACOM SpA, giusta deliberazione del Consiglio comunale di Bevilacqua n. 40 del 31 luglio 2019;

Visto che l'affidamento "in house" è una modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per mezzo della quale la pubblica amministrazione acquisisce gli stessi attingendo all'interni della propria compagine organizzativa, senza ricorrere a terzi tramite gara e, dunque, al mercato;

Visto che con nota n. 750 in data 24 novembre 2020 ESACOM SpA ha formalizzato una proposta tecnica per l'anno 2021 per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, recante un costo annuo di € 200.236,63 oltre IVA, con un costo per abitante di € 113,19 oltre IVA e che costituisce allegato "A" al presente provvedimento. Tale offerta deve ritenersi applicabile anche per gli anni successivi del presente affidamento transitorio;

Ritenuto che la proposta progettuale tecnico-economica consente di organizzare un corretto sistema di raccolta rispondente alle esigenze della cittadinanza ed idoneo al raggiungimento ed al mantenimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla normativa vigente, in quanto, tra l'altro, analoga a quanto già garantito sul territorio attualmente gestito dalla società ESACOM SpA;

Considerato che ESACOM SpA, in quanto società in house, sarà comunque tenuta ad adeguare le condizioni di svolgimento del servizio alle eventuali variazioni del PEF 2021 allegato "A" al presente provvedimento, che si rendano necessarie a seguito della procedura di validazione dei dati 2021 che verrà effettuata dal Consiglio di bacino nei primi mesi del 2021 e ciò vale per le condizioni di erogazione del servizio relative anche alle ulteriori annualità del presente affidamento transitorio;

Considerato che appare opportuno, in conclusione, affidare alla società ESACOM SpA la gestione del servizio integrato dei rifiuti fino all'affidamento a regime, che potrà concretizzarsi

Deliberazione n. 15 del 21 dicembre 2020

alla conclusione del processo di riorganizzazione oggi in corso;

Visto il programma triennale del Consiglio di bacino Verona Sud, che prevede la conclusione della riorganizzazione entro l'anno 2022, e ritenuto, quindi, congruo con tale scadenza fissare la durata del presente affidamento provvisorio in tre anni a far data dal 1 gennaio 2021, eventualmente prorogabile al massimo per un anno;

Dato atto che l'art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 20, nel testo in vigore, prevede che :*"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento scelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*;

Richiamato l'art. 192 del D. Lgs n. 50/2016, nel testo in vigore, *"ai fini dell' affidamento "in house" di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti "in house", avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto della motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche"*;

Considerato che l'affidamento non prevede la realizzazione degli interventi infrastrutturali e che non è previsto nel triennio l'investimento di capitale proprio da parte del Comune, ai sensi e per gli effetti del comma 1-bis dell'art. 3-bis del d.l. n. 138 del 2011;

Vista la deliberazione n. 15 del 14 dicembre 2020, con la quale il Comitato propone all'Assemblea l'adozione del presente provvedimento;

Vista la relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, redatta dall'ing. Luciano Franchini, Direttore del Consiglio di Bacino, che costituisce allegato "B" al presente provvedimento;

Visto lo schema di contratto che costituisce allegato "C" al presente provvedimento;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Presidente apre la discussione, e uditi gli interventi succedutisi, riportati nel verbale dell'Assemblea, pone ai voti il provvedimento, con i seguenti esiti:

Presenti n. 28 che corrispondono a n. 871,744 millesimi

Votanti n.28

Favorevoli n.28

Contrari n.0

Astenuti n. 0

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
 2. Di approvare proposta economica presentata da ESACOM SpA con protocollo n. 750 in data 24/11/2020, che costituisce allegato "A" al presente provvedimento, e che riporta un costo annuo di € 200.236,63 oltre IVA, con un costo abitante di € 113,19, dando atto che tale proposta deve intendersi valida per l'intero periodo del presente affidamento transitorio;
 3. Di stabilire che ESACOM SpA, in quanto società in house, sarà comunque tenuta ad adeguare le condizioni di svolgimento del servizio alle eventuali variazioni del PEF 2021 allegato "A" al presente provvedimento, che si rendano necessarie a seguito della procedura di validazione dei dati 2021 che verrà effettuata dal Consiglio di bacino nei primi mesi del 2021 e ciò vale per le condizioni di erogazione del servizio relative anche alle ulteriori annualità del presente affidamento transitorio;
 4. Di approvare la relazione ex artt. 34, comma 20, del d.l. n. 179 del 18 ottobre 2012, 192, comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e 3-bis, comma 1-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138;
 5. Di affidare, ad ESACOM SpA "in house providing" il servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani per il Comune di Bevilacqua, per la durata di anni tre, a far data dal 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023;
 6. Di disporre che la durata del presente affidamento transitorio potrà essere prorogata per il periodo massimo di un anno, con provvedimento esplicito, qualora alla scadenza di cui al punto 5 non sia ancora stato completato il percorso di riorganizzazione su scala di bacino e sia stata affidata a regime la gestione e, parimenti, che il presente affidamento potrà cessare anticipatamente nel caso in cui si addivenga alla organizzazione a regime del servizio integrato dei rifiuti prima del 31 dicembre 2023;
 7. Di approvare lo schema di contratto che costituisce allegato C al presente provvedimento;
 8. Di dare comunicazione al Comune di Bevilacqua e ad ESACOM SpA circa l'adozione del presente provvedimento, per quanto di successiva competenza;
- e con separata votazione con il seguente esito:
Presenti n. 28 che corrispondono a n. 871,744 millesimi
Votanti n.28
Favorevoli n.28
Contrari n.0
Astenuiti n. 0
9. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l'urgenza di garantire la continuità dell'erogazione alla popolazione del comune di Bevilacqua del servizio pubblico essenziale di raccolta e trasporto dei rifiuti dal 1 gennaio 2021.

Viene invitato il Sindaco di Bevilacqua a ricollegarsi.

Deliberazione n. 15 del 21 dicembre 2020

Oggetto: Affidamento provvisorio con la modalità "in house providing" del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani alla società Esa-Com Spa per il Comune di Bevilacqua

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto, si esprime

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 11/12/2020

Il Direttore
F.to Franchini Luciano

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto, si esprime

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 11/12/2020

Il Direttore
F.to Franchini Luciano